

IN QUESTO NUMERO

= Il testo della legge sui concorsi universitari approvato dal Senato .....	1
= Avviso Assemblea nazionale dei docenti universitari a Roma il 23 maggio 1997	4

TESTO APPROVATO DAL SENATO IL 16 APRILE 1997

**NORME PER IL RECLUTAMENTO  
DEI RICERCATORI E DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO**

**Art. 1. (Copertura dei posti di ruolo)**

1. Le universita' con propri regolamenti disciplinano le modalita' per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante nomina in ruolo ovvero trasferimento. Tali regolamenti prevedono procedure di valutazione comparativa, in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono stabilite, altresì, le modalita' per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

3. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al presente articolo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

5. I regolamenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

**Art. 2. (Procedure per la nomina in ruolo)**

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

a) l'indizione di specifici bandi per un numero determinato di posti, distinti per settori scientifico-disciplinari per i professori e per i ricercatori. L'ammissione alla valutazione comparativa per la copertura di posti di professore e' riservata ai titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6;

b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi a maggioranza assoluta da parte di un organo collegiale composto per almeno tre quinti da professori di ruolo di altre universita', anche straniere, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare;

c) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa sotto il profilo didattico e scientifico anche individuando fattispecie e modalita' differenziate, nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;

d) i termini per l'espletamento della procedura e le relative forme di pubblicita';

e) l'incompatibilita' tra la partecipazione agli organi collegiali di cui alla lettera b) e la partecipazione come candidato a procedure di abilitazione scientifica o a valutazione comparativa per la nomina in ruolo.

*segue da pag. 1*

### **Art. 3. (Nomina in ruolo)**

1. Le operazioni di valutazione dei candidati si concludono con la proposta di nomina in ruolo di uno di essi per ciascun posto indicato nel bando di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. La proposta e' comunicata a tutti i candidati i quali, entro i 30 giorni successivi, possono presentare una istanza motivata al rettore, che nomina un apposito comitato per il riesame, costituito secondo modalita' stabilite con i regolamenti di cui all'articolo 1.

3. Il comitato di cui al comma 2 puo' richiedere all'organo che ha effettuato la valutazione, entro i 30 giorni successivi alla ricezione dell'istanza, il riesame della proposta, che viene confermata o modificata entro i 30 giorni seguenti a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il rettore, verificata la legittimita' degli atti, nomina in ruolo il candidato proposto entro e non oltre 100 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Decorso inutilmente tale termine, i poteri di cui al presente comma sono esercitati dal Ministro.

### **Art. 4. (Trasferimenti e chiamate)**

1. I regolamenti di cui all'articolo 1 disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e adeguate forme di pubblicita' della procedura nonche' l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria.

2. I regolamenti di cui all'articolo 1 disciplinano altresí la chiamata di studiosi eminenti che occupino analoga posizione in universita' straniere.

### **Art. 5. (Mobilita' dei docenti)**

1. Fermo restando il requisito dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6, i professori, i ricercatori e i candidati dipendenti dall'amministrazione universitaria possono concorrere a procedure di valutazione per la nomina a posti di ruolo di professore presso la sede nella quale prestano servizio, a condizione che abbiano prestato servizio di ruolo o a contratto, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, per almeno tre anni in altro ateneo, anche straniero.

### **Art. 6. (Abilitazione scientifica)**

1. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con uno o piu' decreti fissa le norme relative alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica ai fini dell'ammissione alle valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario ed associato.

2. I decreti di cui al comma 1 devono comunque prevedere:

a) l'articolazione delle procedure di cui al comma 1 distintamente per la fascia di professore ordinario ed associato;

b) le modalita' per la formazione delle commissioni di abilitazione, di durata biennale, nonche' le condizioni e le modalita' per la revoca e la sostituzione dei commissari. Le commissioni devono comunque essere composte, secondo l'ampiezza della comunita' scientifica del settore interessato, da non meno di cinque e non piu' di 15 membri, eletti fra i componenti della comunita' scientifica e non immediatamente rieleggibili. Il sistema di elezione dei commissari deve comunque prevedere forme di voto limitato da parte degli aventi diritto;

c) le incompatibilita' durante il mandato della commissione, tra le quali quelle riconducibili allo stato di candidato in procedure di valutazione comparativa, di componente di uno degli organi collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o di membro del CUN;

d) i termini entro i quali le commissioni devono esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato;

e) le forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;

f) le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al giudizio di abilitazione e l'articolazione in sessioni, da tenersi con frequenza almeno annuale, dei lavori della commissione;

g) i criteri generali in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare e i criteri di ammissione e di valutazione dei titoli;

h) i requisiti scientifici per l'ammissione al giudizio di abilitazione, nonche' i criteri per l'utilizzazione di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, ove esistenti;

i) la maggioranza qualificata dei giudizi positivi richiesta per la dichiarazione di abilitazione, non

*segue a pag. 3*

segue da pag. 2

inferiore ai due terzi;

1) che il candidato non possa presentarsi alle procedure di abilitazione nel medesimo biennio per più di due settori scientifico-disciplinari e che, dopo due giudizi negativi consecutivi nel medesimo settore scientifico-disciplinare, non possa ripresentarsi alla procedura nel biennio immediatamente successivo.

3. L'abilitazione ha validità di 8 anni dal suo conseguimento e comunque fino alla conclusione della procedura in corso allo scadere del predetto termine. L'abilitazione non costituisce titolo esigibile pubblicamente nell'esercizio della libera professione o di altre forme di attività di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione o in lavori dipendenti extra-universitari.

4. In prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi al CUN entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Decorso 30 giorni dalla data di trasmissione, sono trasmessi, insieme al parere del CUN se espresso, al Parlamento per i prescritti pareri, che dovranno essere resi entro il termine previsto dai regolamenti parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati, nel limite di ulteriori 30 giorni.

#### Art. 7. (Dottorato di ricerca)

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 4, nonché le convenzioni di cui al comma 3, in conformità ai criteri generali determinati con decreto del Ministro, adottato sentito il CUN e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Le università possono attivare corsi di dottorato con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee, mediante convenzione.

4. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

- a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
- b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;
- c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare di borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito.

5. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 4 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

6. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria e dei contratti di cui all'articolo 8, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

#### Art. 8. (Contratti di diritto privato per attività di ricerca)

1. Le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari.

2. I contratti di cui al comma 1 stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale o dello stipendio.

3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti pubblici di ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

segue a pag. 4

*segue da pag. 3*

### **Art. 9. (Contratti di insegnamento)**

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, in materia di professori a contratto, le universita', secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilita' di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato con i titolari qualifica corrispondente alla fascia di professore universitario per la quale hanno conseguito l'abilitazione per l'ammissione ai concorsi, nonche' con corrispondenti garanzie in ordine alla liberta' di insegnamento e di ricerca.

2. I contratti, di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, stabiliscono obblighi e retribuzione, che non puo' comunque eccedere il trattamento in atto rispettivamente per i professori di ruolo ordinari ed associati. Il titolare di contratto, in servizio presso amministrazioni pubbliche, ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non e' ammesso il cumulo della retribuzione contrattuale e dello stipendio.

3. I professori e i ricercatori universitari che stipulano i contratti di cui al presente articolo sono posti in aspettativa senza assegni. Il periodo in oggetto e' utile ai fini della progressione di carriera, nonche' del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

4. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.

### **Art. 10. (Concorsi in atto)**

1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo nonche le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso, anche se abrogata dalla presente legge.

### **Art.11. (Norme transitorie)**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 non si applicano a coloro i quali partecipano alle procedure di nomina in ruolo di cui all'articolo 2, bandite entro i primi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i medesimi quattro anni puo' essere costituita piu' di una commissione di abilitazione di cui all'articolo 6 per ogni settore scientifico-disciplinare.

2. I corsi ufficiali svolti dai professori universitari e dai ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per incarico, affidamento o supplenza in sede diversa da quella di servizio, sono equiparati al servizio di ruolo o a contratto di cui all'articolo 5, ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo articolo. Allo stesso fine sono equiparate le attivita' didattiche svolte ai sensi degli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 12. (Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogate le norme vigenti in materia di concorsi universitari, nonche' le altre disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.

2. Sono abrogati in particolare:

a) nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, gli articoli 4, 21, da 41 a 49, 54, 55, 56, 57, 68, da 69 a 73;

b) nella legge 30 novembre 1989, n. 398, l'articolo 3 e, all'articolo 8, comma 3, le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge".

3. Restano escluse dall'abrogazione fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'art. 16, comma 1, della predetta legge n. 341.

**VENERDI 23 MAGGIO 1997 alle 10 a ROMA a Geologia  
ASSEMBLEA NAZIONALE dei  
DOCENTI UNIVERSITARI**

*alla riunione possono partecipare tutti i docenti*